

BANDO "SPAZI AGGREGATIVI DI PROSSIMITÀ 2022"

FAQ

1. Quali soggetti possono presentare una proposta di progetto in qualità di soggetto responsabile (SR)?

Possono presentare una proposta di progetto a valere sul presente bando solo gli Enti di Terzo Settore, ai sensi della vigente normativa del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), all'art.4, comma 1, ossia: «le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali [ai sensi del D. Lgs. 112/2017], le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi».

2. Per il soggetto responsabile è necessaria l'iscrizione al RUNTS?

No, al momento della presentazione della proposta non c'è l'obbligo da parte del soggetto responsabile di aver già effettuato l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. Un ente ecclesiastico o confessionale o un istituto religioso possono presentare un progetto in qualità di soggetto responsabile?

Sì, ma solo se tale ente, così come stabilito dal D. Lgs. 117/2017, alla data di chiusura del bando ha già adottato un regolamento (in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata) per lo svolgimento delle attività di interesse generale che recepisca le norme del Codice del Terzo, ha costituito un patrimonio destinato a tali attività e tiene scritture contabili separate. Tale documentazione dovrà essere prodotta dall'ente in fase di presentazione della proposta a integrazione di quella già prevista dal Bando, pena la sua inammissibilità.

4. Una Società Sportiva Dilettantistica (SSD) può essere soggetto responsabile?

Le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) possono essere riconosciute come Enti del Terzo Settore, e quindi ricoprire il ruolo di soggetto responsabile in un progetto presentato a Impresa sociale Con i Bambini, solo se al momento della presentazione della proposta progettuale hanno già ottenuto la qualifica di Impresa Sociale ai sensi del decreto legislativo 112/2017.

5. Una Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) può essere soggetto responsabile?

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche in possesso dei requisiti di Ente del Terzo Settore, che al momento della presentazione della proposta progettuale abbiano apportato le necessarie modifiche statutarie richieste dal Codice del Terzo Settore per l'iscrizione al RUNTS, possono ricoprire il ruolo di soggetto responsabile in un progetto presentato a Impresa sociale Con i Bambini.

6. Una ex-IPAB può essere soggetto responsabile?

Le associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza (cd. "ex IPAB"), sono considerati, a tutti gli effetti, Enti del Terzo settore e possono, pertanto, ricoprire il ruolo di soggetto responsabile in un progetto presentato a Impresa sociale Con i Bambini.

7. Qual è il numero minimo di partner previsto dal bando?

La partnership deve essere costituita da almeno tre soggetti. Si ricorda che oltre al SR, deve essere presente almeno un altro ente di terzo settore e il Comune in cui verrà creato o potenziato lo spazio aggregativo di prossimità.

8. A quanti progetti a valere sul Bando "Spazi Aggregativi di Prossimità" può aderire un'organizzazione?

Sia gli enti che ricoprono il ruolo di soggetto responsabile, sia quelli che ricoprono il ruolo di partner, potranno partecipare a un solo progetto a valere sul Bando "Spazi Aggregativi di Prossimità", pena l'esclusione di tutti i progetti in cui essi sono presenti. Ai fini dell'univoca determinazione dei soggetti, ciò che rileva è il codice fiscale e/o la partita IVA. Fanno eccezione soltanto le amministrazioni locali, le università, i centri di ricerca e le scuole del sistema nazionale di istruzione che potranno partecipare a più di un progetto.

9. Un ente attualmente partner di uno o più progetti già finanziati da Con i Bambini, può presentare un progetto a valere su questo Bando in qualità di soggetto responsabile?

Sì, può farlo in quanto il Bando non prevede alcuna limitazione di questo tipo. Inoltre l'ente potrà gestire fino al 50% del contributo richiesto, in quanto la riduzione al 30% si applica ai soli enti che sono già soggetti responsabili di un altro progetto finanziato da Con i Bambini.

10. Un ente attualmente partner di un progetto già finanziato da Con i Bambini, può partecipare, sempre in qualità di partner, in un progetto a valere sul presente Bando?

Sì, può farlo in quanto il Bando non prevede alcuna limitazione di questo tipo.

11. È possibile presentare un progetto che interviene in più regioni?

No, ogni progetto dovrà essere localizzato all'interno di un'unica regione.

12. È possibile presentare un progetto che interviene su più spazi aggregativi di prossimità?

Il bando non esclude la possibilità di intervenire su più spazi aggregativi di prossimità. La messa in rete di più spazi aggregativi è possibile, ma come attività secondaria e non principale. Si ricorda, inoltre, che nel caso in cui il progetto preveda il coinvolgimento di più spazi aggregativi di prossimità, deve sempre essere inserito nel partenariato il Comune di riferimento (par. 2.2.1 lettera b) e relativa nota 17 a piè di pagina) per ogni spazio coinvolto.

13. L'effettiva disponibilità del bene in cui verrà attivato o potenziato lo spazio aggregativo di prossimità può essere in capo a qualsiasi ente della partnership?

No, l'effettiva disponibilità del bene deve essere in capo al soggetto che gestisce/gestirà lo spazio aggregativo di prossimità e i servizi attivati al suo interno, per almeno dieci anni dalla scadenza del bando. La sola presenza nel partenariato del proprietario del bene immobile non è sufficiente a soddisfare il requisito di ammissibilità del progetto previsto al punto 2.3.1 lettera k) iv.

14. È possibile presentare un progetto che coinvolga un bene di proprietà di un ente pubblico, ma del quale l'ente che gestirà le attività progettuali non ha la piena disponibilità alla scadenza del bando?

È possibile presentare un progetto che intervenga su un bene, anche qualora l'ente che gestirà le attività progettuali non disponga della piena disponibilità dell'immobile alla scadenza del bando "Spazi aggregativi di prossimità", presentando un documento a firma del Legale Rappresentante dell'ente pubblico che attesti l'avvio dell'iter di assegnazione. Tale iter dovrà obbligatoriamente concludersi entro e non oltre il 29 luglio 2022. In ogni caso la durata della disponibilità del bene non dovrà essere inferiore a 10 anni successivi alla data di scadenza del bando.

15. Un comune (o altro ente pubblico proprietario di un bene) ha indetto un bando pubblico per l'assegnazione del bene o dei beni immobili in cui sarà possibile realizzare le attività progettuali coerenti con il Bando "Spazi aggregativi di prossimità". Cosa succede se alla data di scadenza di quest'ultimo (attualmente fissata al 21 aprile 2022) il bando di assegnazione del comune non si è ancora concluso?

Nel caso in cui alla data di scadenza del presente Bando ("Spazi aggregativi di prossimità"), sia ancora in corso, da parte del comune o di altri enti pubblici, il bando per l'assegnazione di uno o più beni immobili in cui sia possibile realizzare attività coerenti con quelle previste dallo stesso, la proposta che

insiste su quei beni sarà ammessa con riserva, in attesa dell'esito del bando pubblicato dal comune. Quest'ultimo dovrà comunque pubblicare gli esiti entro e non oltre il 29 luglio 2022.

Le proposte che insistono su quel bene o quei beni, inoltre, saranno tenute in particolare considerazione ai fini della valutazione, nel caso il bando del comune faccia esplicito riferimento al Bando "Spazi aggregativi di prossimità". In ogni caso la delibera di assegnazione da parte del comune dovrà prevedere una durata della concessione pari ad almeno 10 anni successivi alla scadenza del presente bando.

16. Il bene o i beni in cui si svolgeranno le attività progettuali sono nella disponibilità del comune. La proposta sarà considerata ammissibile?

Nel caso in cui il bene o i beni nei quali si svolgeranno le attività progettuali rimangano nella disponibilità del comune, la proposta sarà considerata ammissibile se:

- Viene prodotta una dichiarazione del legale rappresentante del comune che faccia esplicito riferimento ad una delibera di Giunta che impegna il comune a mantenere la disponibilità del bene dedicata al progetto per almeno 10 anni;
- Il progetto sia chiaramente gestito da enti del Terzo Settore (pur potendo essere previste delle specifiche attività in capo al comune nel rispetto dei criteri di ammissibilità previsti al punto 2.3.1 lettera c) del Bando.

In ogni caso, si precisa che ai fini delle valutazioni saranno preferite le proposte basate su beni nella diretta disponibilità degli enti di Terzo Settore che gestiranno le attività progettuali.

17. Un ente che ha già in gestione uno spazio aggregativo di prossimità, ma per un periodo inferiore ai 10 anni, può presentare una proposta a valere sul presente bando?

Nel caso in cui il titolo di disponibilità abbia una durata inferiore ai dieci anni previsti dal bando, sarà necessario presentare, già al momento dell'invio della proposta, una dichiarazione del proprietario del bene, corredata di planimetria catastale, nella quale si condiziona la concessione della disponibilità del bene stesso, per almeno dieci anni successivi alla data di scadenza del bando, all'approvazione del contributo da parte dell'Impresa Sociale Con i Bambini. La sola presenza nel partenariato del proprietario del bene immobile non è sufficiente a soddisfare il requisito di ammissibilità del progetto previsto al punto 2.3.1 lettera k) iv. Costituisce, infatti, condizione di ammissibilità la presentazione di tutti i documenti richiesti entro, e non oltre, la scadenza del bando.

18. È possibile prevedere tra i costi di progetto le spese di gestione (affitto e utenze) dello spazio aggregativo di prossimità?

Sì, a condizione che si dimostri che i costi di affitto siano significativamente più economici rispetto ai prezzi di mercato, in base alle caratteristiche del bene immobile e alla sua localizzazione.

19. È richiesta la costituzione di Associazioni Temporanee di Impresa/Associazioni Temporanee di Scopo?

No, per i partner non è richiesta la costituzione di ATI/ATS, pertanto anche le spese necessarie alla loro formalizzazione non saranno ritenute ammissibili. È invece necessaria la loro registrazione sulla piattaforma Chàiros (www.chairos.it) e il successivo aggancio al progetto.

20. In assenza di sede legale nella regione di intervento, un ente può ugualmente presentare una proposta in qualità di soggetto responsabile?

No. La sede legale nella regione di intervento è un requisito obbligatorio ai fini dell'ammissibilità della proposta.

21. Qual è la quota massima di contributo che può essere gestita da un soggetto della partnership?

Ogni ente che aderisce al partenariato, sia in qualità di soggetto responsabile sia in qualità di partner, non può gestire una quota superiore al 50% del contributo richiesto. Nel caso in cui il soggetto responsabile abbia in corso già un progetto finanziato, la percentuale del contributo gestito dallo stesso

non potrà essere superiore al 30% del contributo richiesto. Infine è necessario che almeno il 65% delle risorse di progetto siano gestite da Enti del Terzo Settore.

22. È obbligatorio prevedere, già al momento della presentazione della proposta, l’allocazione di risorse per attività di progettazione partecipata?

Sì, costituisce condizione di ammissibilità la presenza nel piano attività e costi, di un’azione e di risorse specifiche (fino al 25% del contributo richiesto) per la realizzazione di percorsi di progettazione partecipata che attivino il protagonismo di ragazzi e ragazze e che non si limitino a un loro mero coinvolgimento (punto 2.3.1 h).

23. Un ente che ha presentato una proposta progettuale, in qualità di soggetto responsabile, sul bando “Comunità Educanti 2020” e una manifestazione di interesse in risposta all’avviso “Con I Bambini Afghani”, può partecipare al presente bando in qualità di soggetto responsabile? Che percentuale di contributo può prevedere di gestire?

Le proposte progettuali presentate in qualità di soggetto responsabile a valere sul bando “Comunità Educanti 2020” e sull’avviso “Con I Bambini Afghani” non concorreranno all’attivazione, per il soggetto responsabile, del limite di ammissibilità imposto dal punto 2.1.1 lettera g) del Bando. Le quote di contributo dovranno, in ogni caso, rispettare le percentuali massime previste al punto 2.3.1 lettera c) del bando.

24. Qual è la quota di cofinanziamento prevista da bando?

La quota di cofinanziamento monetario deve essere pari ad almeno il 10% del costo totale del progetto.

25. Quante attività di progetto è possibile prevedere?

La piattaforma consente l’inserimento di attività fino a un massimo di 10.

26. È possibile prevedere costi per riqualificazione/ristrutturazione?

Sì, è possibile prevedere costi per riqualificazione e ristrutturazione, in una percentuale non superiore al 30% del contributo richiesto. Si ricorda inoltre che, per ogni bene immobile il cui intervento preveda un importo pari o superiore ai 50 mila euro (iva inclusa) dovrà essere allegato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (come da D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50).

27. Quali spese rientrano sotto la voce “riqualificazione/ristrutturazione”?

Sono considerati costi di “riqualificazione e ristrutturazione” tutte le spese relative alla messa a norma, realizzazione di impianti (elettrici, idraulici, di condizionamento, ecc.), la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro/risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia, nonché i costi di manodopera e sicurezza necessari per la realizzazione e/o completamento di tali interventi.

28. Quali sono le modalità di finanziamento previste?

La liquidazione del contributo avviene in tre diversi momenti: un anticipo pari al 25% del contributo assegnato all’avvio delle attività, due tranches di acconto intermedie e un saldo finale (punto 3.1.2 del Bando). Le diverse tranches di erogazioni, con la sola eccezione dell’anticipo, verranno liquidate sulla base delle spese effettivamente sostenute e quietanzate.

29. Esiste un documento che dettami le disposizioni di rendicontazione delle spese?

Il vademecum sulle disposizioni per la rendicontazione finanziaria è consultabile sul sito di Con i Bambini, nella sezione “FAQ e documenti”, e nell’area download di Chàiros (www.chairos.it).

30. Quali sono le modalità di individuazione dell’ente incaricato della valutazione di impatto?

L’ente o gli enti incaricati della valutazione d’impatto e il disegno di valutazione saranno individuati da Con i Bambini tramite call pubblicata sul sito istituzionale. Nel corso della seconda fase, i soggetti responsabili dei progetti ammessi alla seconda fase saranno coinvolti nell’approfondimento e nella

finalizzazione del disegno di valutazione. Prima dell'assegnazione del contributo l'ente o gli enti individuati per la valutazione d'impatto saranno inseriti nel partenariato dei progetti.

31. Occorre prevedere una quota di budget dedicata alla valutazione di impatto già in fase di formulazione della proposta?

Sì, è necessario prevedere nel proprio piano economico una voce di spesa specifica ("valutazione di impatto"), alla quale dovrà essere destinato il 4% del contributo richiesto. È consigliabile che questa quota sia assegnata, in via provvisoria, al soggetto responsabile.

32. Qual è la percentuale di costi indiretti prevista dal bando?

Nel contributo è inclusa una percentuale pari al 4%, aggiunta in automatico al costo di progetto dalla piattaforma Chàiros, per la copertura dei costi indiretti di gestione, che non sarà necessario rendicontare.

33. Qual è il termine per la presentazione delle proposte di progetto?

Le proposte di progetto dovranno essere inviate, esclusivamente on line, entro le ore 17:00 del 21 aprile 2022, sulla piattaforma Chàiros (www.chairos.it). In caso di difficoltà nella fase di invio, si consiglia di contattare gli uffici di Con i Bambini, telefonicamente allo 06/40410100 (interno 1) o tramite email all'indirizzo iniziative@conibambini.org, entro, e non oltre, l'ora di scadenza prevista.

34. Quali sono le modalità per la presentazione della proposta di progetto?

Per partecipare al bando, sia come SR sia come partner, è necessario iscriversi *on line* sulla piattaforma Chàiros (www.chairos.it), compilare e confermare la propria scheda anagrafica. Sarà poi cura e responsabilità del SR compilare in tutte le sue parti la proposta progettuale, mentre a ciascun partner è richiesto, dopo l'adesione al progetto, la compilazione della propria scheda di partenariato.

35. Dove è possibile trovare il manuale di registrazione alla piattaforma?

Il manuale per registrarsi alla piattaforma Chàiros (www.chairos.it) è disponibile direttamente sul sito di Con i Bambini nella sezione "Faq e documenti".

36. Dove è possibile trovare la guida alla compilazione del formulario online?

La guida alla compilazione dei formulari sulla piattaforma Chàiros è disponibile nella sezione "Guide" della piattaforma stessa (www.chairos.it). Per accedervi, occorre inserire le credenziali impostate al momento della registrazione e cliccare sul pulsante "Menu" in alto a sinistra.

37. Come avviene l'adesione di un partner al progetto?

Tutte le organizzazioni, per poter essere considerate partner di progetto, devono iscriversi sulla piattaforma Chàiros (www.chairos.it). Per aderire al partenariato, il partner, dopo essersi iscritto e aver compilato e confermato la propria scheda anagrafica, dovrà inviare al soggetto responsabile una richiesta di adesione al progetto tramite l'apposita funzione "Aderisci a un partenariato". Per inviare la richiesta, è necessario inserire il codice identificativo del progetto (es. 2022-SAP-00001) che il capofila dovrà preventivamente comunicare ai potenziali partner. Eventuali lettere di adesione al progetto (o altri documenti similari) da parte di enti esterni al partenariato non dovranno essere caricati in piattaforma in quanto non potranno essere valutate in fase di istruttoria.

38. È possibile utilizzare per la registrazione in piattaforma Chàiros un indirizzo PEC o un indirizzo e-mail personale?

No, in fase di registrazione sulla piattaforma Chàiros (www.chairos.it) è obbligatorio utilizzare un indirizzo istituzionale di posta elettronica ordinaria della propria organizzazione.

39. Come è possibile recuperare lo username utilizzato in fase di iscrizione?

Per il recupero dello username è necessario contattare i tecnici all'indirizzo mail comunicazioni@chairos.it. In nessun caso è consigliabile procedere con una nuova registrazione.

40. Come è possibile recuperare la password di accesso?

Nella pagina di login è presente l'apposito pulsante "Hai dimenticato la tua password? Clicca qui per recuperarla" che permette di reimpostare la password attraverso l'email generata dal sistema e inviata direttamente all'indirizzo elettronico utilizzato in fase di registrazione (la stessa che viene inserita come username per accedere all'area riservata). Si ricorda che sono ammessi fino a un massimo di 4 tentativi, al quinto la piattaforma bloccherà, per motivi di sicurezza, i successivi tentativi di accesso per un periodo minimo di 24 ore. Si consiglia pertanto di procedere al recupero della password se non si è certi della sua correttezza prima di esaurire tutti i tentativi concessi.

41. Chi posso contattare per problemi tecnici relativi all'uso della piattaforma Chàiros?

Per qualsiasi problema riscontrato nell'utilizzo della piattaforma Chàiros, è possibile contattare i tecnici all'indirizzo mail comunicazioni@chairos.it.